

Bruxelles, 7 luglio 2025
(OR. en)

11312/25
ADD 1

MI 511
COMPET 695
IND 249
TELECOM 237
CONSOM 131
JAI 1040
CT 91
PI 146
AUDIO 65
DELECT 95

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 4340 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le condizioni tecniche e le procedure alle quali i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati con ricercatori abilitati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 4340 final - ANNEX.

All.: C(2025) 4340 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.7.2025
C(2025) 4340 final

ANNEX

ALLEGATO

del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione

che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le condizioni tecniche e le procedure alle quali i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati con ricercatori abilitati

ALLEGATO

Responsabilità della Commissione in qualità di responsabile del trattamento per le attività di trattamento dei dati svolte nel contesto del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali

1. La Commissione istituisce e garantisce un'infrastruttura informatica sicura e affidabile per conto dei coordinatori dei servizi digitali e il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali, che sostiene e razionalizza la gestione del processo di accesso ai dati per i ricercatori, gli organismi di ricerca, i fornitori di dati e i coordinatori dei servizi digitali.
2. Per adempiere i propri obblighi in qualità di responsabile del trattamento per quanto riguarda i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione può ricorrere a terzi in qualità di sotto-responsabili del trattamento. In tal caso i titolari del trattamento autorizzano la Commissione a ricorrere a sotto-responsabili del trattamento o a sostituirli, quando se ne presenta la necessità. La Commissione informa i titolari del trattamento di tale ricorso a sotto-responsabili del trattamento o della loro sostituzione, dando in tal modo ai titolari del trattamento la possibilità di opporsi a tali modifiche. La Commissione si assicura che a detti sotto-responsabili si applichino gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al presente regolamento.
3. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione avviene solo nella misura necessaria per:
 - (a) il controllo dell'autenticazione e dell'accesso per quanto riguarda tutti gli utenti del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
 - (b) l'implementazione dell'autorizzazione delle richieste da parte degli utenti del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali per creare, aggiornare e cancellare qualsiasi informazione contenuta nella domanda all'interno del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
 - (c) la ricezione dei dati personali di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento caricati dagli utenti del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
 - (d) la conservazione dei dati personali nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
 - (e) la cancellazione dei dati personali alla data di scadenza o dietro istruzione del titolare del trattamento;
 - (f) la cancellazione di tutti i dati personali rimanenti dopo che è terminata la prestazione del servizio fornito dal portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati personali.
4. La Commissione adotta tutte le misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative all'avanguardia per garantire il funzionamento del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali. A tal fine la Commissione:
 - (a) designa un ente responsabile della gestione della sicurezza del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali, ne comunica i dati di contatto ai

titolari del trattamento e ne garantisce la disponibilità a reagire alle minacce alla sicurezza;

- (b) si assume la responsabilità della sicurezza del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali, anche effettuando periodicamente prove, valutazioni e analisi delle misure di sicurezza.

5. La Commissione adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare di compromettere il regolare funzionamento operativo del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali. Dette misure comprendono:

- (a) le procedure di valutazione del rischio finalizzate a individuare e stimare potenziali minacce al portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
- (b) una procedura di audit e revisione finalizzata a:
 - (a) verificare la corrispondenza tra le misure di sicurezza applicate e la politica di sicurezza applicabile;
 - (b) controllare periodicamente l'integrità dei parametri di sicurezza del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali e delle relative autorizzazioni concesse;
 - (c) rilevare violazioni della sicurezza e intrusioni nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
 - (d) apportare modifiche per ridurre le lacune di sicurezza esistenti nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
 - (e) definire le condizioni alle quali autorizzare, anche su richiesta dei titolari del trattamento, revisioni indipendenti, comprese ispezioni, e revisioni delle misure di sicurezza e contribuire all'esecuzione di tali revisioni e ispezioni, fatto salvo il rispetto del protocollo (n. 7) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui privilegi e sulle immunità dell'Unione;
- (c) la modifica della procedura di controllo finalizzata a documentare, a misurare l'impatto di una modifica prima della sua realizzazione e a tenere informati i titolari del trattamento in merito a eventuali modifiche in grado di avere effetti sulla comunicazione con il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali e/o sulla sicurezza di quest'ultimo;
- (d) l'elaborazione di una procedura per la manutenzione e la riparazione finalizzata a specificare le norme e le condizioni da rispettare in caso di manutenzione e/o riparazione del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
- (e) l'elaborazione di una procedura per gli incidenti di sicurezza finalizzata a definire il sistema di segnalazione e successione, informare senza indugio i titolari del trattamento interessati, informare senza indugio i titolari del trattamento affinché possano notificare le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati in merito a qualsiasi violazione dei dati personali e definire un processo disciplinare per affrontare le violazioni della sicurezza nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali.

6. La Commissione adotta misure di sicurezza fisiche e/o logiche all'avanguardia per le strutture che ospitano il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali e per i controlli dei dati e del relativo accesso in sicurezza. A tal fine la Commissione:

- (a) garantisce il rispetto della sicurezza fisica per stabilire specifici perimetri di sicurezza e consentire la rilevazione di violazioni nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
- (b) controlla l'accesso alle strutture del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
- (c) provvede affinché non possano essere aggiunte, sostituite o rimosse attrezzature senza la preventiva autorizzazione degli organismi responsabili designati;
- (d) controlla l'accesso da e verso il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
- (e) garantisce che gli utenti del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali che accedono al portale siano autenticati;
- (f) riesamina i diritti di autorizzazione relativi all'accesso al portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali in caso di violazione della sicurezza riguardante il portale;
- (g) salvaguarda l'integrità delle informazioni trasmesse tramite il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
- (h) applica misure tecniche e organizzative di sicurezza per impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
- (i) attua, ove necessario, misure per bloccare l'accesso non autorizzato al portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali (ossia il blocco di una località/di un indirizzo IP).

7. La Commissione:

- (a) adotta misure per proteggere il suo dominio, compresa l'interruzione delle connessioni, in caso di scostamento sostanziale rispetto ai principi e ai concetti in materia di qualità e di sicurezza;
- (b) prevede un piano di gestione dei rischi in relazione al suo settore di competenza;
- (c) monitora in tempo reale l'efficienza di tutte le componenti dei servizi del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali, produce statistiche periodiche e conserva i relativi registri;
- (d) fornisce supporto per il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali in inglese agli utenti del portale;
- (e) assiste i titolari del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679;
- (f) sostiene i titolari del trattamento fornendo informazioni sul portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali ai fini dell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679;
- (g) garantisce che i dati trattati all'interno del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali siano incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;

- (h) adotta tutte le misure pertinenti per impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi tramite il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
- (i) adotta misure per agevolare la comunicazione tra i titolari del trattamento;
- (j) tiene un registro delle attività di trattamento svolte per conto dei titolari del trattamento in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.